



Legge Regionale Lombardia n° 14 del 31.07.2012 e Deliberazione n° IX/4777 del 30 gennaio 2013

La Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 31 luglio 2012, che modifica ed integra la legge 17 del 2003 relativa al risanamento dell'ambiente, alla bonifica ed allo smaltimento dell'amianto. La nuova legge promuove politiche di sostegno e migliora l'assistenza ai soggetti esposti all'amianto e colpiti da malattie, anche attraverso specifici studi epidemiologici e mirati percorsi di sorveglianza sanitaria. Mentre con la Deliberazione n° IX/4777 del 30 gennaio 2013 la Giunta Regionale ha definito i criteri per l'applicazione delle sanzioni relative alla mancata comunicazione della presenza di manufatti contenenti amianto. La Regione dovrà ora individuare le aree di maggiore criticità nelle quali è stata accertata un'incidenza di mortalità per le malattie causate dall'esposizione all'amianto e concentrare su queste particolare attenzione e maggiori risorse.

COSA FARE (Obblighi dei proprietari. Art. 6 Legge Regionale 14 del 2012)

Il proprietario o il legale rappresentante di un immobile contenente amianto deve:

- 1- effettuare il censimento, inviando all'ASL competente per territorio il modulo di notifica presenza amianto in strutture e luoghi (MOD. N/A 1) per le sole coperture effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto utilizzando l'Indice di Degrado (ID) approvato con Decreto n.1327 del 18.11.2008. Solo in casi di segnalazioni/esposti il Comune chiederà al proprietario o al legale rappresentante di fornire la valutazione dell'indice di degrado redatto da personale qualificato;
- 2- Attuare il programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto e valutarne il rischio come previsto dal D.M. 6.9.1994;

3- Fornire informazioni agli occupanti dell'edificio della presenza dell'amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da tenere;

4- Qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione l'immobile necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento si dovrà predisporre e presentare all'ASL il piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.lgs 81/2008.

Censimento dell'amianto

Regione Lombardia, con la Legge Regionale 17 del 2003, ha avviato il censimento di tutte le fonti di amianto, affidato operativamente all'ASL, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati, obbligando i proprietari a comunicare la presenza di amianto.

Il censimento cerca di definire:

- dov'è l'amianto;
- quanto ce ne è;
- in che stato di conservazione si trova.

La D.G.R. n° IX/4777 ha definito i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative da Euro 100 a Euro 1.500 per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano la comunicazione circa la presenza di manufatti in amianto.

Le sanzioni verranno applicate a partire da febbraio 2013.

Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili contenenti amianto ed è molto semplice.

Il proprietario dell'edificio o l'amministratore condominiale, deve, infatti, compilare una "scheda" modulo NA/1 "notifica presenza di amianto in strutture o luoghi", indicando se nella propria abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.

Prima di tutto, è necessario stabilire se nell'immobile siano presenti fonti di amianto. Se l'edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non c'è amianto, il cui uso era già vietato per legge.

Per edifici costruiti prima del 1994, bisogna verificarne la presenza. L'amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell'edificio.

Per il tetto: molti edifici, infatti, hanno il tetto costituito da lastre ondulate, di colore grigio, note come "eternit" (dal nome di uno dei maggiori produttori) o "cemento-amianto", o "fibro-cemento". Si tratta di un materiale costituito da cemento o da una ridotta percentuale di amianto. Per guarnizioni ed isolanti: specie in abitazioni molto vecchie, l'amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia,

nell'isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, dell'impianto elettrico e nelle canne fumarie e simili.

Indice di degrado (ID)

Il materiale può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorarsi e a disperdere nell'ambiente fibre di amianto.

Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto.

L'indice di degrado (ID) consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà attuare. In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

- 1) **nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)**
- 2) **esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44);**
- 3) **rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o magg. di 45).**